

l'officina dei numeri

circolare informativa 8/2020 del 17 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

DECRETO DI MARZO: LE NOVITÀ IN ATTESA DELLA STESURA DEFINITIVA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE. PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI CONGEDI, INDENNITÀ E PROROGHE

In data 16 marzo 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del decreto già battezzato "cura Italia" o "decreto di marzo" con battistiana reminiscenza. Il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, nonostante i nostri sforzi, non siamo riusciti ad avere il testo definitivo ma solo bozze che circolano da un paio di giorni sulla stampa e sui specializzati.

La presente trattazione, quindi, non è ancora definitiva in quanto alcuni aspetti potrebbero avere subito modifiche dell'ultimo minuto, prima di approdare al consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Analizziamo, in modo ovviamente sintetico e con riserva di maggiore approfondimento, le novità del decreto di maggiore interesse lavoristico.

CONGEDO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I CO.CO.CO. E GLI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS (ART. 22)

La norma prevede che a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dell'attività delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato abbiano diritto a fruire, per i **figli di età non superiore a 12 anni** (ovvero **senza limiti di età in caso di figli disabili**), di uno **specifico congedo**, continuativo o frazionato e comunque **non superiore a 15 giorni lavorativi**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50%** della retribuzione, calcolata con le stesse modalità della maternità facoltativa, a carico INPS e, si presume, con anticipo effettuato dall'azienda e recupero sul modello F24.

Il congedo è riconosciuto alternativamente a ciascuno dei genitori, entro il limite complessivo di 15 giorni, a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero disoccupato o inoccupato. In sostanza, il congedo spetta se l'altro genitore comunque lavora, eventualmente anche in modalità di smart working non essendo diversamente previsto.

Nel caso in cui un genitore abbia fruito del congedo parentale a partire dal 5 marzo si attua la conversio-

ne automatica in questo specifico congedo e l'indennizzo previsto passa dal 30% ordinario al 50%. Inoltre, i giorni convertiti nello specifico congedo (per un massimo di 15) non sono computati nel limite di durata del congedo parentale.

I genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 anni possono astenersi dal lavoro, beneficiando di un congedo di durata pari a quella della sospensione dei servizi scolastici, senza riconoscimento di alcuna indennità e di alcuna contribuzione figurativa, a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero disoccupato o inoccupato. In sostanza, il congedo spetta se l'altro genitore comunque lavora, eventualmente anche in modalità di smart working non essendo diversamente previsto. Per questi lavoratori, che si trovano in congedo non retribuito, vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

Lo specifico congedo è previsto anche per i co.co.co. in misura pari al 50% di 1/365 de reddito individuato come base di calcolo per l'indennità di maternità e per i lavoratori autonomi (reddito dei 12 mesi precedenti), ma solo se iscritti all'INPS (non, quindi, alle casse di previdenza dei vari ordini professionali) in misura pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge.

La norma si estende anche ai genitori affidatari.

Nella bozza consultata vi sarebbe anche la previsione di poter scegliere, per i genitori beneficiari dello specifico congedo, di poter scegliere in alternativa al congedo la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting da utilizzare a partire dal 5 marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (ex voucher).

Le modalità di funzionamento dei congedi (e del voucher, se contenuto nella stesura definitiva) viene demandata all'INPS che vi provvederà, si presume, con una circolare interpretativa.

I congedi sono autorizzati fino al limite di spesa di 1.261,10 milioni di Euro per l'anno 2020; una volta esaurito lo stanziamento, le domande verranno rigettate dall'INPS.

ESTENSIONE DELLA DURATA DEI PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/1992 (ART. 23)

È previsto l'aumento di ulteriori **12 giorni complessivi**, da fruire nei **mesi di marzo e aprile 2020**, della durata dei **permessi ex legge 104/1992** (ordinariamente prevista in 3 giorni mensili); ciò significa che in tale periodo (1.3.2020-30.4.2020) in aggiunta ai tre giorni mensili potranno essere fruiti complessivamente altri 12 giorni (quindi, l'aumento non è di 12 giorni al mese ma di 12 giorni nel bimestre).

CONGEDO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ART. 24, COMMI 1 E 2)

La norma estende ai dipendenti del settore pubblico lo specifico congedo previsto per i dipendenti del settore privato, prevedendo che l'onere relativo al congedo sarà assolto direttamente dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

CONGEDO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO, PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, E PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO (ART. 24, COMMI 3,4 E 5)

Per i lavoratori del **settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alla categoria dei **medici**, degli **infermieri**, dei **tecnici di laboratorio biomedico**, dei **tecnici di radiologia medica** e degli **operatori socio sanitari** (attenzione, quindi, in quanto la norma si applica solo a determinate mansioni e non in maniera generalizzata) il **bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting**, alternativo alla fruizione dello specifico congedo la cui misura rimane quella ordinaria, è aumentato a complessivi 1.000 Euro.

La gestione delle domande e la verifica del superamento delle risorse stanziare è affidata all'INPS.

MISURE URGENTI PER LA SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 25)

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in **quarantena con sorveglianza attiva** o in **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del comparto.

Per quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva si intende quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. h) e i) del DL 23.2.2020 n. 6, ossia.

*h) applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva** agli **individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva**;*

*i) previsione dell'obbligo da parte degli **individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;*

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- *una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;*
- *una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-*

19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;*
- *un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;*
- *una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).*
- *Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.*

Naturalmente, al fine di poter gestire come malattia il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria occorrerà esibire una **idonea documentazione** a comprova della sussistenza dell'obbligo di legge. Il caso che si presume più frequente sarà quello della quarantena con sorveglianza attiva, per la quale risulta che l'ASL o l'autorità sanitaria rilasci specifica documentazione.

In ogni caso, è previsto che il **medico curante rediga il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria, in entrambi i casi con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore del decreto 17.3.2020, anche in assenza del provvedimento formale dell'autorità pubblica sanitaria che disponga la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria.

Nel caso di **malattia accertata** da COVID-19 il certificato è redatto dal medico curante con le consuete modalità telematiche, senza necessità del provvedimento dell'autorità pubblica.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ovvero certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di immunodepressione o esiti di patologie on-

cologiche o svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità è equiparato al ricovero ospedaliero.

INDENNITÀ A FAVORE DI CATEGORIE SPECIFICHE DI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI (ARTT. 26, 27, 28, 29, 30 E 37)

Il decreto prevede il riconoscimento, per il **solo mese di marzo 2020**, di una indennità pari a 600,00 Euro che non concorre alla formazione del reddito, a favore di determinate categorie di lavoratori, ossia:

- **titolari di partita IVA** al 23.2.2020 e titolari di un rapporto di **co.co.co. Iscritti alla gestione separata INPS** e non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
- **dipendenti stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1.1.2019 alla data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente
- **operai agricoli a tempo determinati**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato **almeno 50 giornate effettive di lavoro** agricolo
- **lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro e non titolari di pensione.

Le indennità solo tra di loro incumulabili e sono riconosciute fino a esaurimento dei fondi stanziati.

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE E SOSPENSIONE DI TERMINI VARI (ARTT. 31, 32, 33, 34 E 36)

È prevista la proroga dei termini per la presentazione delle seguenti domande:

- disoccupazione agricola: per l'anno 2019 il termine è prorogato al 1° giugno 2020
- **NASPI** e **DIS-COLL**: per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 i termini di decadenza passano da 68 a 128 giorni. Se la domanda è presentata oltre il 68° giorno dalla cessazione, la prestazione decorre dal 68° giorno dalla cessazione
- il termine di decadenza relativo a **prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL** è sospeso dal 23.2.2020 al 1.6.2020. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie, i termini di prescrizione
- i termini per l'adeguamento delle imprese del terzo settore al D.Lgs. 112/2017 sono prorogati al 31.10.2020

- per i **datori di lavoro domestico** i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020 sono sospesi e potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 10.6.2020. Qualora il pagamento fosse già avvenuto, non si darà luogo a rimborso
- **termini di prescrizione**: sono sospesi i termini di prescrizione in materia di contribuzione obbligatoria dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della prescrizione è differito alla fine del periodo di sospensione

LAVORO AGILE (ART. 38)

Fino alla data del 30.4.2020, i **lavoratori dipendenti disabili** o che **abbiano nel loro nucleo familiare una persona con disabilità** hanno **diritto** di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da **gravi e comprovate patologie** con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la **priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento** della prestazione lavorativa in modalità agile. In questo caso, non si parla di "diritto" (quindi esigibile a prescindere dalle scelte datoriali) ma di "priorità" ossia di diritto di precedenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia deciso di aderire alla modalità agile.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INAIL (ART. 41)

Il decorso dei termini di decadenza per le prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso dal 23.2.2020 al 1.6.2020 ed entro il medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini di prescrizione. Sono altresì sospesi i termini per la revisione della rendita.

In caso accertato di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige un **certificato medico di infortunio** che assicura la relativa tutela all'infortunato; le prestazioni INAIL sono in questo caso assicurate anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore in infortunio; tali eventi non sono computabili ai fini della oscillazione del tasso medio per l'andamento infortunistico.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (ART. 43)

È prevista l'istituzione di un fondo per il sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi compresi professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o rapporto di lavoro. La misura dell'aiuto e le condizioni sono demandate a un decreto ministeriale